



**Oggetto:** Diritti di mora – determinazione della somma dovuta secondo il computo di calendario – scadenza del termine di pagamento in giorno di sabato o festivo – obbligo del pagamento spostato alla data del primo giorno lavorativo successivo.

1. Il Sig. ... Omissis ... - studente lavoratore iscritto al III anno ripetente del corso di Laurea in ... Omissis ... dell'Università degli Studi di Firenze - proponeva istanza al Garante dei Diritti lamentando la errata determinazione da parte della Segreteria studenti dell'ammontare dei diritti di mora da lui dovuti in seguito al suo ritardo nel pagamento del bollettino MAV della prima rata di iscrizione all'anno accademico 2014/2015 (che avrebbe dovuto essere pagata normalmente entro il giorno 17/10/2014).

Lo studente aveva eseguito l'effettivo pagamento in data 3 novembre 2014. Si era però visto addebitare il pagamento dei diritti di mora nella maggiore misura di 60,00 euro (prevista per ritardi da 16 a 30 giorni) anziché in quella da lui ritenuta corretta di 15,00 euro (prevista per ritardi fino a 15 giorni).

Il Sig. ... Omissis ... si era rivolto con una prima mail alla Segreteria evidenziando che: a) il termine di 15 giorni scadeva, secondo il computo di calendario, il 1° novembre 2014; tale giorno cadeva di sabato ed era anche festivo; c) il successivo giorno 2 novembre cadeva di domenica e quindi era festivo; d) dunque per tali ragioni la originaria scadenza del termine di calendario doveva essere spostata al lunedì 3 novembre e pertanto doveva



ritenersi tempestivo il pagamento accreditato nello stesso lunedì 3 all'Ateneo tramite home banking.

La Segreteria gli rispondeva dichiarando: *«Il sistema informatico di Ateneo di gestione delle carriere studenti viene impostato, infatti, in maniera tale da poter generare i bollettini di more e oneri amministrativi in relazione al ritardo nel ricevimento del pagamento dovuto»*, senza però replicare alcunché con riferimento alla proroga della scadenza come indicata e giustificata dallo studente.

Ad una seconda successiva mail dello studente, nella quale egli ulteriormente argomentava la sua posizione, la Segreteria studenti ometteva ogni risposta. Né alcuna considerazione sul tema è pervenuta dagli Uffici con riferimento all'invito loro indirizzato dal Garante di fornire eventuali chiarimenti a seguito della proposizione dell'istanza in esame.

2. Il Garante osserva che la tesi dello studente appare del tutto corretta e condivisibile.

Infatti nello stesso ambito della normativa di Ateneo il computo dei termini, come effettuato dallo studente, è espressamente previsto dal Manifesto degli Studi 2014-15 che specificamente così dispone (ult. riga pag. 59 e prima riga pag. 60):

*Le scadenze dei versamenti che cadono nei giorni di sabato o domenica ovvero in un giorno festivo, sono prorogate al primo giorno non festivo successivo.*

E poiché *in claris non fit interpretatio* ciò sarebbe già sufficiente per la condivisione della tesi dello studente come sopra riportata.

Pare opportuno aggiungere che con tale esplicita previsione, del resto, il



Manifesto degli Studi non fa che conformarsi al principio ampiamente diffuso nell'ordinamento giuridico, secondo il quale i termini scadenti di sabato o in giorno festivo sono normalmente rinviati al primo giorno lavorativo successivo (per es., art. 7 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, in G.U. 12/7/2011, n. 160).

Inoltre è pure da condividere l'osservazione dello studente quando sottolinea che se avesse dovuto far pervenire il pagamento alla Segreteria entro il venerdì 31, partendo dalla scadenza normale del 17 ottobre, gli sarebbe stato imposto l'aggravio per la mora dopo 14 giorni anziché dopo i 15 previsti.

Di conseguenza si deve affermare che il pagamento dello studente, avvenuto nel 17° giorno di calendario partendo dalla scadenza del 17 ottobre, è stato compiuto in realtà nel 15° giorno giuridicamente ammissibile e quindi i diritti di mora da lui dovuti dovevano essere quantificati in 15,00 euro (per i 15 giorni del primo periodo di mora) e non in 60,00 euro (per il secondo periodo, tra i 16 e i 30 giorni).

La unica presa di posizione espressa dalla Segreteria - la quale rispondendo alla prima mail dello studente nulla ha opposto al ragionamento da lui prospettato, limitandosi a fare meramente richiamo alla impostazione del programma informatico (mentre alla sua seconda mail non ha dato alcuna risposta) - non è condivisibile: è ovvio che se il programma informatico è stato impostato in modo errato, tale da determinare conseguenze giuridicamente scorrette, ciò non può tornare a danno dell'utente.

Né rileva la circostanza che lo studente versasse in situazione di mora: se certi pagamenti devono avvenire con determinate scadenze e se una norma prevede che tali scadenze vengano prorogate quando cadono in certi giorni, la conseguenza non può essere altra che quella per cui gli effetti negativi per i



ritardi possono prodursi soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento come prorogato secondo l'applicazione della norma stessa. Si deve anche precisare che ciò riguarda non tanto la scansione oggettiva dei periodi della mora quanto i termini in cui devono essere eseguiti i pagamenti collegati alle rispettive scadenze. In altre parole, a partire dalla scadenza normale il verificarsi dello stato di mora si determinerà pur sempre con riferimento ai periodi dal 1° al 15° giorno e poi dal 16° al 60° giorno seguendo il calendario, ma il giorno di tempestivo pagamento dei diritti di mora corrispondenti ai diversi ritardi dovrà essere individuato tenendo conto, caso per caso, degli eventuali spostamenti delle date di scadenza per i pagamenti secondo quanto previsto dalle normative.

In conclusione il Garante ritiene corretta la richiesta dello studente ... Omissis ... volta a vedersi determinare, nella fattispecie esaminata, il debito per diritti di mora in 15,00 euro anziché in 60,00 euro, come invece preteso dall'Ateneo, con il conseguente diritto dello stesso studente anche ad ottenere la restituzione di quanto abbia eventualmente già pagato in più rispetto al dovuto.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessato.

Firenze, 8 giugno 2015

Il Garante dei Diritti  
Dott. Giampaolo Muntoni